



Comitato Territoriale C.S.I. di Pordenone

Via Revedole,1 Pordenone

Tel 3519091754

E-mail: segreteria@csipordenone.it

Sito: www.csipordenone.it

NORME GENERALI CALCIO A 11

2023-2024

Il Centro Sportivo Italiano comitato Territoriale di Pordenone, indice ed organizza la fase Provinciale del campionato di calcio a 11.

Regolamento tecnico di gioco

1. Le norme tecniche per il calcio della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.
2. Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del CSI del Regolamento Tecnico, si applicano i Regolamenti Tecnici della IFAB-FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.

Categorie e limiti d'età

Il Centro Sportivo Italiano comitato Territoriale di Pordenone, indice ed organizza la fase Provinciale del campionato di calcio a 11 OPEN per atleti che abbiano compiuto **il 22° anno di età**.

Ogni Società potrà tesserare al massimo 6 giocatori di età inferiore ai 22 anni, tali atleti devono comunque avere compiuto il 18° anno di età.

INDICE

- Art. 1 - Partecipazione al Campionato
- Art. 1.1 - Affiliazione e pendenze economiche
- Art. 1.2 - Modalità d'iscrizione
- Art. 1.3 - Costi e metodi di pagamento
- Art. 1.4 - Inadempienza nei pagamenti

- Art. 2 - Calendario, formula, spostamenti e rinvii
- Art. 2.1 - Calendario gare
- Art. 2.2 - Obblighi delle società
- Art. 2.3 - Spostamenti
- Art. 2.4 - Recupero gare rinviate
- Art. 2.5 - Rinvii di gare per motivi di forza maggiore

- Art. 3 - Tesseramento
- Art. 3.1 - Le Società sportive
- Art. 3.2 - Gli Atleti
- Art. 3.3 - Periodo di tesseramento
- Art. 3.4 - Tesseramento di atleti tesserati FIGC
- Art. 3.5 - Tesserati CSI in altre discipline sportive
- Art. 3.6 - Svincolo e trasferimento
- Art. 3.7 - Tesseramento con CSI e FSN/EPS

- Art. 4 - Classifiche e penalità
- Art. 4.1 - Classifica tecnica
- Art. 4.2 - Classifica disciplinare (o Coppa disciplina)
- Art. 4.3 - Penalizzazioni

- Art. 5 - Penalità e Responsabilità Oggettiva

Art. 5.1 - Comunicazione e sconto della penalità
Art. 5.2 - Provvedimenti disciplinari residui
Art. 5.3 - Principio della responsabilità oggettiva

Art. 6 - Rinunce e ritiri
Art. 6.1 - Rinuncia alla disputa di una gara
Art. 6.2 - Tipi di rinuncia
Art. 6.3 - Ritiro della squadra dal campionato
Art. 6.4 - Ritiro dal campo nel corso di una gara

Art. 7 - Fine campionato
Art. 7.1- Premiazioni
Art. 7.2 -Coppa disciplina
Art. 7.3 -Cauzione

Art. 8 - Norme sul Regolamento e responsabilità
Art. 8.1 -Aggiunte e variazioni
Art. 8.2 -Norme di rinvio
Art. 8.3- Responsabilità

Art. 9 RECLAMI E RICORSI

Art. 9.1 - Osservazioni scritte Società sportive
Art. 9.2 - Riserve scritte
Art. 9.3 - Sottoscrizione delle impugnazioni - Norme generali per i reclami e le impugnazioni
Art. 9.4. - Sottoscrizione delle impugnazioni
Art. 9.5 - Inammissibilità nelle impugnazioni e nei reclami
Art. 9.6 - Reclami
Art. 9.7 - Preannuncio di reclamo
Art. 9.8 - Istanza di revisione
Art. 9.9 - Appelli di seconda istanza
Art. 9.10 - Ricorsi di legittimità

Art. 10- Tutela sanitaria

Art. 11- Giustizia Sportiva

Premessa

Il regolamento è lo strumento che il comitato adotta per garantire il corretto svolgimento dell'attività sportiva. Al fine di non prendere parte ad un'attività di cui non si condivide l'impostazione è opportuno che i partecipanti lo leggano attentamente. Una volta operata la scelta di partecipare al campionato, ogni contestazione del regolamento è fuori luogo, in quanto l'adesione è volontaria. E' bene tener presente infine che il regolamento potrebbe subire dei cambiamenti di anno in anno e quindi è bene che venga letto prima dell'inizio dell'attività.

ART 1 - PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO

Art 1.1 - Organizzazione e pendenze economiche

Il Comitato Provinciale di Pordenone indice ed organizza la fase provinciale del campionato nazionale CSI di calcio a 11 per la categoria OPEN maschile. Al campionato possono partecipare le società affiliate al Comitato Territoriale di Pordenone e ai Comitati limitrofi in regola con le pendenze economiche relative alle stagioni precedenti.

Art 1.2 - Modalità d'iscrizione

Per iscriversi la società deve utilizzare l'apposito modulo d'iscrizione. Questo, disponibile presso la segreteria o scaricabile dal sito www.csipordenone.it, deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte, firmato dal Legale Rappresentante e restituito alla segreteria entro e non oltre la scadenza indicata per la consegna e comunque prima dell'inizio del campionato. Non sono accettate altre modalità. Le Società possono partecipare al campionato iscrivendo anche più squadre contemporaneamente, in tal caso devono contraddistinguere le stesse con lettere, sigle o specifiche denominazioni.

Art 1.3 - Costi e metodi di pagamento

Costi e metodi di pagamento vengono fissati annualmente dal Comitato.

I metodi di pagamento previsti sono:

- bonifico bancario: BCC Pordenonese, filiale di Pordenone - IBAN: **IT75K083561250000000042110**

Copia dei bonifici effettuati va sempre depositata presso questa segreteria C.S.I.

Art 1.4 - Inadempienza nei pagamenti

Preavviso d'esclusione dal campionato

Nel caso in cui una squadra risulti inadempiente nei confronti delle somme dovute (art. 1.3), il comitato invierà preavviso d'esclusione a mezzo raccomandata al Legale Rappresentante all'indirizzo indicato nel modulo d'iscrizione.

Trascorsi i termini indicati nel preavviso, qualora la squadra non provveda a saldare quanto dovuto, verrà automaticamente esclusa dal campionato secondo quanto previsto dall'art. 6.3.

La notifica dell'esclusione, a mezzo comunicato ufficiale, non sarà impugnabile davanti agli Organi di giustizia sportiva e non ammetterà reintegra della squadra al campionato a pagamento avvenuto.

Alla squadra non sarà permesso l'iscrizione al campionato successivo se non sarà in regola con i pagamenti e del mancato regolarizzo sarà responsabile il Legale Rappresentante nei confronti del quale il comitato prenderà gli opportuni provvedimenti.

Partite disputate da una squadra inadempiente

ART 2 - CALENDARIO, FORMULA, SPOSTAMENTI e RINVII

Art 2.1 - Calendario gare

Al termine delle iscrizioni e prima dell'inizio del campionato, il Centro Sportivo Italiano formulerà il calendario gare.

Nella formulazione verrà tenuto conto della disponibilità degli impianti a disposizione di ciascuna squadra e, per quanto possibile, delle esigenze rappresentate all'atto dell'iscrizione da ciascuna squadra.

Le squadre partecipanti formeranno un (1) girone unico con incontri di andata, ritorno e andata. (21 giornate di campionato)

La prima squadra classificata al termine del campionato, si aggiudicherà la vittoria del **campionato Provinciale CSI 2023/2024**.

La squadra vincitrice è ammessa alle fasi Interregionali per l'eventuale accesso, in caso di vittoria, alla fase finale del Campionato Nazionale.

COPPA

Le squadre formeranno un (1) girone unico con incontri di sola andata. Al termine di questa prima fase, le prime 4 squadre classificate saranno ammesse alle semifinali.

Questi gli abbinamenti: (1 sq. class. - 4 sq. class.) **inc.1** (2 sq. class. - 3 sq. class.) **inc.2** (gli incontri si disputeranno in casa della squadra meglio classificata).

Finale: sq. vinc. **Inc.1** - sq. vinc. **Inc. 2** (in campo neutro) la squadra vincitrice si aggiudicherà la vittoria della Coppa CSI 2023/2024.

Al termine dell'ultima giornata di Coppa per decretare l'esatta posizione in classifica si terrà conto dei seguenti criteri:

- **scontri diretti**
- **differenza reti negli scontri diretti**
- **maggior numero di reti segnate negli scontri diretti**
- **minor numero di punti in Coppa disciplina**
- **sorteggio**

All'inizio della stagione sportiva (2024-2025) entro il mese di settembre verrà disputata la Supercoppa alla quale parteciperanno la squadra vincitrice del Campionato (2023/2024) e la squadra vincitrice della Coppa (2023/2024).

La composizione dei gironi e la formulazione del calendario gare sono "atti amministrativi" del Comitato organizzatore e come tali non sono soggetti a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.

L'organizzazione si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di apportare eventuali modifiche qualora si rendessero tecnicamente necessarie.

Le modifiche verranno comunicate tramite il comunicato ufficiale.

Art 2.2 - Obblighi delle società

Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all'orario e nel campo previsti dal calendario o dal comunicato ufficiale.

Le squadre hanno l'obbligo di disputare tutte le gare previste dal calendario.

La mancata presentazione in campo o la rinuncia alla disputa d'una o più gare comportano i provvedimenti e le sanzioni previste dal regolamento.

Nel rispetto del principio di lealtà e per garantire un corretto svolgimento del campionato, le squadre sono obbligate a schierare in campo sempre la migliore formazione possibile, ovvero la squadra schierata abitualmente tenuto conto, oltre che delle normali scelte tecniche, anche degli eventuali correttivi di carattere associativo ed educativo che di norma la squadra stessa usa fare nel corso dell'intera manifestazione.

Art. 2.3 - Spostamenti

La richiesta di spostamento di una gara in calendario comporta per la squadra richiedente, se accettata, una **tassa di € 20** da versare al momento della richiesta o detratta dalla cauzione gare (si invita la squadra che chiede lo spostamento a controllare il credito residuo della cauzione gara).

L'importo verrà restituito qualora la richiesta non venga accettata.

La richiesta, per giustificati e comprovati motivi, va presentata dal Responsabile della squadra che chiede lo spostamento almeno 10 giorni prima della data in cui si deve disputare la gara per la quale si richiede lo spostamento.

Per giustificati motivi si intendono tutte quelle situazioni improvvise e non prevedibili che portano un reale danno alla squadra al punto da rendere impossibile la partecipazione all'incontro, NON è motivo valido la mancanza di giocatori.

La richiesta di spostamento dev'essere necessariamente:

- presentata per iscritto e firmata dal Legale Rappresentante o dal Dirigente Responsabile della squadra che richiede lo spostamento

- inviata via mail o via fax sia alla segreteria del CSI sia alla squadra avversaria interessata allo spostamento

Non saranno prese in considerazione richieste:

- presentate oltre il termine di scadenza (10 giorni) salvo casi particolari (es. lutto)

- sprovviste del versamento (€ 20)

- presentate in forma non scritta (es. telefonicamente o a voce)

Il Centro Sportivo Italiano lette le motivazioni, sentita la squadra avversaria e tenuto conto dei tempi e delle esigenze di svolgimento del campionato deciderà in merito alla richiesta.

La mancata concessione dello spostamento è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Data, luogo del recupero verranno decise dal comitato e comunicate a mezzo comunicato ufficiale.

- non sono ammesse richieste di spostamento nelle ultime 2 gare di campionato

Art. 2.4 – Recupero gare rinviate

Le gare rinviate durante il campionato (causa maltempo, campo impraticabile ecc.) dovranno essere recuperate entro 21 giorni dalla data in cui era prevista la gara. La squadra Ospitante, tenendo presente il calendario della squadra Ospitata dovrà contattare (tramite l'indirizzo di posta elettronica, entro 3 giorni dalla data in cui era in programma la partita rinviata, comunicando la disponibilità di due date alla squadra ospitata. Quest'ultima entro due giorni dovrà rispondere, sempre tramite email la data scelta per il recupero. Una volta concordato la data di recupero, la squadra di casa ne darà comunicazione via email al C.S.I. (segreteria@csipordenone.it e al coordinatore attività sportiva milo.marzaro@gmail.com). Nel caso di mancato accordo la data di recupero verrà decisa dal Comitato organizzatore. Questi termini di recupero non sono validi per le ultime due gare di campionato in quanto per garantire a tutte le squadre partecipanti le stesse condizioni i termini di recupero dovranno essere ridotti, recuperando la gara, sentite le squadre interessate alla prima data disponibile decisa dal **Comitato organizzatore.**

Art. 2.5 - Rinvii di gare per motivi di forza maggiore

Per motivi sopravvenuti oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di spostamento che impediscono alla squadra di giocare una gara nel giorno e all'orario previsto dal calendario (es. la squadra nell'andare a disputare la gara viene bloccata da un incidente) è possibile avanzare istanza di rinvio per motivi di forza maggiore.

Tale istanza va presentata, accompagnata da idonea documentazione che dimostri l'evento causa del rinvio, al Comitato nel modo più veloce possibile

(ovvero entro il giorno dopo):

- per iscritto

- per telegramma

- fax o e-mail

Sulla stessa decide la Commissione del Comitato.

Avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso, da presentarsi entro il giorno successivo alla notifica alla Società, al Direttore Tecnico per l'attività sportiva il quale decide in merito in maniera definitiva.

ART 3 – TESSERAMENTO

Art. 3.1 Le Società sportive

1 Possono partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI ai vari livelli solo ed esclusivamente le Società sportive affiliate al CSI prima dell'inizio della manifestazione stessa.

2 All'attività sportiva del livello locale possono partecipare soltanto le Società sportive affiliate al Comitato territoriale nel cui ambito si svolge la manifestazione, salvo diversa previsione da parte del regolamento approvato dal competente Consiglio regionale e tenuto conto di quanto previsto da *“Sport in Regola Edizione 2022”* (aggiornata nel mese di ottobre 2023).

3 Fatto salvo il requisito dell'affiliazione al CSI, la partecipazione alle attività regionali e nazionali è regolata, volta per volta, dai regolamenti e dalle norme organizzative della singola manifestazione.

4 Non è in alcun modo consentita la partecipazione alle attività del CSI di Società che non siano allo stesso affiliate, fatto salvo quanto previsto dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva ed escluse, comunque, tutte le fasi ad ogni livello dei Campionati nazionali del CSI.

5 Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali.

6 è consentito “il passaggio” di atleti da una squadra all'altra della medesima Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dal paragrafo “Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate CSI” (cfr. in “Norme di tesseramento 2023/2024”).

Art. 3.2 Gli atleti

1 Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell'Associazione solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di Società sportive già ammesse alla manifestazione, secondo quanto previsto dal regolamento per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento.

2 Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dall'Associazione di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa.

3 Le norme per il tesseramento, approvate dal Consiglio nazionale del CSI, regolano le posizioni di doppio tesseramento, doppio tesseramento potenziale, svincolo, prestito ed altri istituti simili, ivi compresi quelli previsti dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva.

Tessera CSI - Tutti coloro che a vario titolo (atleti, dirigenti, allenatori, etc.) entrano nel terreno di gioco devono essere tesserati.

Ai tesserati verrà rilasciata una tessera plastificata con foto che varrà a tutti gli effetti come valido documento di riconoscimento.

La tessera è valida dalla data di emissione fino al 30 giugno di ogni anno e da diritto alla copertura assicurativa

Art. 3.3 – Periodo di tesseramento

Sarà possibile tesserare nuovi atleti fino al 29 febbraio 2024, dopo di che sarà possibile integrare la squadra con massimo altri 3 atleti. (comunque entro e non oltre il 20 maggio 2024).

Dopo il 20 maggio non sarà più possibile effettuare alcun tesseramento.

Non è possibile tesserare atleti che non hanno compiuto il 18° anno d'età.

Art. 3.4 - Tesseramento di atleti tesserati FIGC

1. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e serie riportate dalle presenti Norme.

Per poter prendere parte alle gare, il tesseramento al CSI degli atleti federali deve effettuarsi, comunque e in ogni caso, entro il 30 gennaio 2024. Dopo la data del 30 gennaio, non è più possibile permettere ai tesserati FIGC la partecipazione alle attività del CSI.

Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all'attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria federale di provenienza.

Gli atleti tesserati FIGC nelle categorie di prima categoria e promozione che non abbiano preso parte a gare ufficiali di coppa e campionato nella stagione sportiva 2023/2024 possono prendere parte all'attività del CSI.

2. Possono tesserarsi e gareggiare per una società del CSI gli atleti che pur tesserati con un'altra Società affiliata alla FIGC:

abbiano preso parte, per il calcio a 11 maschile, nella stagione sportiva in corso, a **“gare ufficiali” di Seconda e Terza Categoria**; alle Società sportive con doppia affiliazione CSI/FIGC è consentita la partecipazione degli atleti FIGC anche della Prima Categoria; **Possono partecipare al campionato di calcio a**

11 CSI i tesserati FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria; *Nel caso in cui un atleta tesserato nella stagione in corso in FIGC per una serie o categoria vietata (di cui al precedente comma 2), sia ceduto in prestito e/o trasferito (a titolo provvisorio o definitivo) ad altra Società sportiva FIGC e quindi poi si tessererà al CSI, per determinare il livello agonistico dell'atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIGC.*

Non sono ammessi a partecipare alle gare CSI gli atleti FIGC, che pur rientrando per età nelle categorie Top Junior e/o Open CSI, risultano tesserati in federazione con Società sportive che militano in Serie o Categorie vietate (*di cui al precedente comma 2*) nonostante gli stessi atleti disputino campionati giovanili FIGC.

Si specifica che:

- **per il calcio a 11 – “Prendere parte” a gare ufficiali si intende l’effettiva entrata in campo e non la semplice iscrizione nella distinta dei giocatori (a condizione che delle sostituzioni ci sia l’effettiva annotazione da parte del direttore di gara).**

3. Gli atleti tesserati alla FIGC, per partecipare alle attività del CSI, per una o più delle discipline sportive menzionate:

- **se trattasi di medesima disciplina sportiva** (ad esempio 3^a categoria nel calcio a 11 in FIGC e calcio a 11 nel CSI), non dovranno più continuare a prendere parte alle attività della FIGC, a partire dalla data di tesseramento al CSI; è consentita la partecipazione dei giocatori alla stessa attività (ad esempio 3^a categoria nel calcio a 11 FIGC e calcio a 11 CSI) purché lo siano per la stessa società sportiva CSI-FIGC, secondo quanto riportato al precedente art. 2;
- **se trattasi di diversa disciplina sportiva** (ad esempio calcio a 11 FIGC, calcio a 5 nel CSI), potranno continuare a prendere parte anche alle attività della FIGC.

4. I comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli della partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie o Serie tecnicamente superiori o già vietate dagli articoli precedenti.

5. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell’infrazione ovvero dal momento in cui l’atleta si è trovato in posizione irregolare.

6. Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC ad atleti e dirigenti, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

Non sussiste divieto di partecipazione all’attività CSI per i dirigenti o allenatori FIGC (che possono essere tesserati come atleti e partecipare al campionato C.S.I. anche dopo il 30 gennaio. **Ovviamente se gli stessi dovessero essere tesserati anche come giocatori FIGC, il loro tesseramento deve essere effettuato entro il 30 gennaio.**

Art. 3.5 - Tesserati CSI in altre discipline sportive

È concessa la partecipazione al campionato anche a tesserati CSI di altre attività sportive, anche presso altre società CSI che nell’annata in corso non svolgano fra le loro attività sportive il calcio a 11.

Tali giocatori saranno in possesso di una tessera CSI per ogni tipo di attività svolta.

Art. 3.6 Trasferimento - Svincolo

. Vincolo di tesseramento alla propria società sportiva

Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o due discipline sportive, i tesserati si vincolano alla propria Società sportiva per la durata dell’anno sportivo per le discipline indicate sul modello di tesseramento 2T. E’ quindi possibile tesserarsi con altre Società sportive per praticare discipline sportive diverse da quelle per le quali si è già contratto un vincolo di appartenenza ad una Società. Per quanto riguarda tale possibilità: la Pallavolo Mista viene considerata una disciplina diversa dalla Pallavolo (Maschile o Femminile); il Calcio, il Calcio a 5 e il Calcio a 7 sono considerate discipline tra loro diverse.

Trasferimento ad una nuova società sportiva

Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della Società di appartenenza:

- entro il 31 gennaio (per una disciplina con annualità dal 01 luglio al 30 giugno oppure dal 01 settembre al 30 agosto) avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina;

Il tesserato che intende richiedere il trasferimento ad un'altra Società sportiva, dovrà presentare al Comitato territoriale CSI di **appartenenza una dichiarazione attestante di non aver preso parte a gare ufficiali. Non è pertanto necessario il nulla osta della Società sportiva di appartenenza.** Sarà facoltà del Comitato territoriale CSI verificare la veridicità della dichiarazione, e autorizzare o negare la richiesta di trasferimento.

Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI

Gli atleti tesserati per una società sportiva che abbiano già preso parte a gare ufficiali possono richiedere lo “svincolo” dalla Società sportiva d'appartenenza ed eventualmente tesserarsi per un'altra Società sportiva CSI. **Per richiedere lo svincolo, il tesserato interessato dovrà consegnare all'Ufficio tesseramento CSI la richiesta di svincolo con allegato il nulla-osta della Società di appartenenza - in originale - unitamente alla tessera CSI.** Non è possibile effettuare più di uno “svincolo” nella stessa stagione sportiva.

Le operazioni di “svincolo” dell'atleta devono avvenire:

- dal 01 settembre fino al 31 dicembre (data ultima entro cui compiere l'intera procedura), per le discipline con annualità dal 01 luglio al 30 giugno oppure dall'1 settembre al 30 agosto.

ART 3.7 -Tesseramento con CSI e FSN/EPS

Il contestuale tesseramento al CSI e a Federazioni Sportive Nazionali / Enti di Promozione Sportiva è consentito, fatto salvo quanto previsto da eventuali Convenzioni, norme e regolamenti dell'attività sportiva CSI.

ART 4 - CLASSIFICHE e PENALITA'

Art 4.1 - Classifica Tecnica

Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica: 3 punti alla squadra che vince la gara sul campo; 1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio; 0 punti alla squadra che perde la partita.

Parità in classifica

Salvo che sia diversamente stabilito da uno specifico regolamento della manifestazione, qualora due o più squadre risultino a pari posto in classifica, verranno classificate ex-equò salvo che:

- a) occorra assegnare un titolo, come la vittoria d'una manifestazione, il passaggio e/o la retrocessione ad altro livello o categoria di attività: si adotterà quanto previsto dall'art. *;
- b) occorra definire l'esatta posizione in graduatoria, come ad esempio per stabilire gli accoppiamenti della fase successiva della medesima manifestazione: si adotterà quanto previsto dall'art. **;
- c) occorra definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi: si adotterà quanto previsto dall'art. ***.

*** Parità in classifica per l'assegnazione d'un titolo, passaggio e/o retrocessione ad altra categoria**

Laddove bisogna assegnare un titolo, come la vittoria di una manifestazione o determinare il passaggio e/o la retrocessione ad altro livello o categoria di attività, e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà definita nel modo seguente:

- a) **se la parità in classifica si verifica tra due squadre, le stesse disputeranno una gara di spareggio in campo neutro secondo quanto stabilito dal Regolamento della**

manifestazione;

b) se la parità in classifica riguarda tre o più squadre verrà stilata una classifica avulsa (secondo i criteri riportati dalle “Disposizioni regolamentari per le discipline sportive”), tenendo conto solo delle gare disputate tra le stesse; qualora due squadre risultassero ai primi posti della classifica avulsa, disputeranno una gara di spareggio, se la parità permanesse ancora tra più squadre si disputerà un girone di spareggio anche con la formula dell’eliminazione diretta.

****Criteri per definire la sola posizione in classifica in caso di parità**

Laddove occorra definire l’esatta posizione in graduatoria (ad esempio per stabilire gli accoppiamenti della fase successiva della medesima manifestazione) e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà mediante una classifica avulsa che tiene conto soltanto delle gare giocate tra di loro dalle squadre finite in parità nella classifica.

Modalità per la compilazione della classifica avulsa. Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:

1. punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
2. maggior numero di vittorie nella classifica avulsa
3. differenza reti nella classifica avulsa
4. maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa
5. minor numero di punti disciplina (Coppa disciplina)
6. maggior numero di vittorie nell’intero campionato
7. differenza reti nell’intero campionato
8. maggior numero di reti segnate nell’intero campionato
9. sorteggio

*****Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi**

Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto per ciascuna disciplina sportiva delle *Disposizioni regolamentari per le discipline sportive* pubblicate nel presente volume.

Art 4.2 - Classifica Fair Play (o Coppa disciplina)

Viene assegnata alla squadra che nel corso dell’intera manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo carico.

Per compilare la classifica vengono assegnati a ogni squadra per ogni sanzione disciplinare subito dei punti di penalità. La classifica per l’assegnazione della Coppa disciplina viene compilata mettendo al primo posto la squadra che ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino all’ultima squadra che risulterà quella col maggior numero di punti. A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione ottenuta da ciascuna squadra nella classifica tecnica, favorendo la squadra con più punti in classifica.

Art 4.3 – Penalizzazioni

La classifica disciplinare concorre a penalizzare la squadra sia a livello economico che a livello di classifica tecnica.

Penalità economiche

L’ammonizione comporta un’ammenda di € 5.00, l’espulsione invece un’ammenda di € 10.00 per ogni giornata di squalifica assegnata dall’organo giudicante.

Il saldo della penalità verrà fatto prelevando l’importo dalla quota di cauzione gara (art 7.3).

ART 5 - Penalità e responsabilità oggettiva

Art. 5.1 - Comunicazione e sconto della penalità

Le ammonizioni, le espulsioni e i provvedimenti relativi verranno inseriti nel comunicato spedito, salvo eventi particolari, settimanalmente il giovedì entro le ore 14.00.

La spedizione del comunicato da ufficialità alle penalità.

Sconto nel caso di espulsione diretta:

L’espulsione diretta si verifica quando il giocatore nello stesso incontro viene sanzionato con due cartellini gialli o con un cartellino rosso o con un cartellino azzurro (il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni) e uno giallo.

In questo caso, indipendentemente dall’arrivo del comunicato, il giocatore dovrà ritenersi squalificato.

Sconto nel caso di espulsione per somma di ammonizione:

L'espulsione indiretta si verifica quando il giocatore viene espulso per somma di ammonizioni in più gare.

La squalifica in questo caso richiede la notifica a mezzo comunicato.

Dopo la prima squalifica per somma di ammonizioni (che avviene alla quarta ammonizione), il turno di squalifica successivo scatta, per recidività in ammonizione, alla terza ammonizione; poi per le successive ogni 2 ammonizioni.

Tutte le squalifiche s'intendono scontate con lo svolgimento effettivo delle gare.

Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, salvo per: - gli eventuali provvedimenti a carico dei giocatori di una società rinunciataria; infatti, qualora una società rinunci alla disputa di una gara alla quale il proprio giocatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata ed il giocatore dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva [è da ritenersi, invece, scontata (una giornata) la squalifica del giocatore della società non rinunciataria];

Art. 5.2 - Provvedimenti disciplinari residui

I provvedimenti disciplinari assunti in campionato nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e delle squadre saranno unificati e da scontare alla prima partita in programma o nel campionato successivo.

Art. 5.3 - Principio della responsabilità oggettiva

Ogni Società sportiva in linea di principio è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai propri tesserati e sostenitori nello svolgimento dell'attività sportiva.

Ogni Società, pertanto, deve curare che i propri tesserati e i propri sostenitori, nello svolgimento delle attività sportive, si comportino in maniera corretta, osservino le regole, rispettino i principi di lealtà e le norme dell'Associazione.

Le società partecipanti saranno ritenute responsabili di qualsiasi danno arrecato agli impianti in uso e tenute al relativo risarcimento.

ART 6 - Rinunce e ritiri

Art. 6.1 - Rinuncia alla disputa di una gara

Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:

- a) perdita della gara con il punteggio di 0-3
- b) penalizzazione di 1 punto in classifica
- c) penalizzazione nella classifica disciplinare di 3 punti penalità
- d) ammenda: prima rinuncia 20 euro; seconda rinuncia 40 euro

Una squadra che compie nello stesso campionato 3 rinunce verrà esclusa sia dal proseguimento dello stesso che dalla classifica finale.

Nei confronti della squadra verrà disposto l'incameramento dell'intera cauzione.

Art. 6.2 – Tipi di rinuncia

La rinuncia può essere:

Rinuncia preannunciata

Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata. In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.

Nei confronti della squadra sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 6.1 (0-3) con esclusione delle sanzioni accessorie.

Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

Art. 6.3 - Ritiro della squadra dal campionato

Provvedimenti amministrativi

In caso di ritiro o esclusione di una squadra dal campionato, fermo restando i provvedimenti di natura tecnica, le questioni di natura amministrativa saranno così regolate:

- a) se la squadra si ritira prima dell'inizio del campionato, la stessa perderà solamente la quota d'iscrizione versata
- b) se la squadra si ritira dopo l'inizio del campionato, la stessa perderà tutte le quote versate (iscrizione, affiliazione, cauzione ed eventuali acconti tasse gara)
- c) se il ritiro avviene quando una squadra debba ancora disputare fino a 3 gare, vigono le norme previste dal precedente art. 6.1.

Il Centro Sportivo Italiano può disporre una riduzione delle sanzioni economiche suddette in considerazione delle motivazioni addotte dalla Società per la rinuncia.

Provvedimenti tecnici

In caso di ritiro o di esclusione di una squadra dal campionato, verranno adottati i seguenti provvedimenti di natura tecnica:

a) se il ritiro o l'esclusione avvengono durante il girone di andata, tutte le gare verranno annullate e la squadra verrà esclusa dalla classifica finale della manifestazione.

Sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle gare annullate anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati.

b) se il ritiro o l'esclusione avvengono dopo l'inizio del girone di ritorno, vengono considerate valide tutte le gare disputate fino a quel momento dalla squadra rinunciataria o esclusa.

Le rimanenti gare previste dal calendario saranno date vinte alla squadra avversaria con le modalità di cui al precedente art. 6.1.

La squadra rinunciataria o esclusa non verrà inserita nella classifica finale della manifestazione.

Art. 6.4 - Ritiro dal campo nel corso di una gara

Il ritiro dal campo nel corso d'una gara verrà considerato come una rinuncia e comporta pertanto la gara persa e tutti i provvedimenti accessori previsti dall'art. 6.1.

Inoltre, nei confronti del capitano e del dirigente accompagnatore verranno assunti i conseguenti provvedimenti disciplinari.

ART 7 - Fine campionato

Art. 7.1 – Premiazioni

Verranno premiate solo le squadre che al termine del campionato avranno saldato tutte le pendenze economiche.

Il comitato s'impegna a premiare le prime tre squadre classificate e il vincitore della classifica marcatori del campionato.

I premiati dovranno essere presenti alla premiazione, pena la perdita del premio.

Il comitato comunicherà data e luogo delle premiazioni.

Art. 7.2 – Coppa Fair Play (disciplina)

Al termine del campionato la squadra con meno penalità si aggiudicherà la Coppa Disciplina. Nel caso di più squadre con lo stesso punteggio nella classifica disciplina, la squadra vincitrice sarà quella con la migliore classifica tecnica.

Art. 7.3 – Cauzione

Qualora una squadra a fine campionato abbia dei residui di cauzione gara, dovrà ritirarli improrogabilmente in occasione delle premiazioni che si svolgeranno al termine della stagione sportiva. In caso di mancato ritiro, le somme verranno incamerate dal Comitato Provinciale e nulla potrà più essere reclamato.

Nel caso le ammende totali a carico di una squadra raggiungano l'80% della cauzione il Comitato potrà chiedere alla stessa il reintegro della cauzione o il saldo totale delle ammende.

ART 8 - Norme sul Regolamento e responsabilità

Art. 8.1 - Aggiunte e variazioni

Eventuali altre regole aggiuntive o variazioni al presente regolamento verranno rese note dal Comitato organizzatore alle squadre a mezzo comunicato ufficiale, inviato via e-mail e pubblicato sul sito internet www.csipordenone.it (sezione calcio a 11).

Il regolamento sarà disponibile sul sito internet del Comitato di Pordenone www.csipordenone.it oppure presso la segreteria.

Art. 8.2 - Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme riportate sul Regolamento nazionale dell'attività Sportiva - "*Sport in Regola Edizione 2022*" (aggiornata nel mese di ottobre 2023), scaricabile dal sito del CSI Nazionale www.csi-net.it.

Art. 8.3 – Responsabilità

Il Comitato Provinciale di Pordenone declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni ad atleti e terzi, fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento.

ART 9 – RECLAMI E RICORSI

Art. 9.1 – Osservazioni scritte delle Società sportive

Le Società sportive possono presentare al giudice di prima istanza osservazioni scritte in merito all'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati dell'altra squadra. Le osservazioni scritte non costituiscono reclamo né rappresentano l'atto propedeutico allo stesso che è invece il preannuncio di reclamo. Sono indicazioni che la Società intende fornire al competente giudice per una migliore valutazione dei fatti inerenti lo svolgimento della gara. Le osservazioni scritte possono essere presentate all'arbitro a fine gara o fatte pervenire al giudice di merito entro le ore 20.00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo, senza nessuna particolare formalità di invio che può avvenire tramite consegna diretta, per posta, per fax o per e-mail.

Art. 9.2 – Riserve scritte

In caso di rilievi sulle attrezzature, sulla regolarità del campo di gioco o relativamente alla violazione del tempo d'attesa deve essere presentata all'arbitro una riserva scritta prima dell'inizio della gara. Nel caso in cui l'irregolarità si verifichi a gara già iniziata, la riserva va presentata nel momento in cui l'irregolarità viene rilevata. Legittimati a sottoscrivere la riserva scritta sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.

Per l'inoltro dell'eventuale reclamo va presentato comunque il preannuncio di reclamo con le modalità e nei termini di cui all'art. 9.7 del presente regolamento

Art. 9.3 - Sottoscrizione delle impugnazioni Norme generali per i reclami e le impugnazioni

Tutte le impugnazioni proposte davanti agli Organi di giustizia del CSI – istanze di revisione, appelli, reclami, ricorsi – possono essere presentate:

dalle Società sportive per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre;

per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai tesserati interessati o dalle Società di appartenenza.

Art. 9.4 – Sottoscrizioni delle impugnazioni

La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal Presidente o in sua assenza e/o se inibito, dal vicepresidente.

Ciascuna Società può delegare, con atto e firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un'intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti).

Copia della delega va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.

Art. 9.5 – Inammissibilità nelle impugnazioni e dei reclami

Nei reclami e nelle impugnazioni (istanza di revisione, appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:

a) invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione.

b) vizi formali sul preannuncio di reclamo e/o sulla riserva scritta.

c) la mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9.3 e 9.4 del presente Regolamento.

d) la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica.

e) il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione.

In questi casi l'Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o dell'impugnazione ed astenersi dal suo esame.

La declaratoria di inammissibilità comporta l'impossibilità di riproposizione del reclamo o impugnazione.

Costituisce invece irregolarità formale la mancata indicazione della tessera CSI di chi sottoscrive il reclamo o il mancato versamento della tassa. In questi casi l'Organo giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l'inizio della trattazione del ricorso da parte dell'organo giudicante adito, per regolarizzare o integrare l'atto, a pena di improcedibilità.

Art. 9.6 - Reclami

I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (GU, CD o CDN) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

Art. 9.7 Preannuncio di reclamo

La società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito o alla segreteria del Comitato CSI entro le ore 20.00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo).

Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.

Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).

Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del Comitato attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, fonogramma, fax o e-mail. E' escluso l'invio tramite la posta, ivi compresa la posta celere, la posta prioritaria o la raccomandata.

Motivazione del reclamo

Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'organo di giustizia sportiva competente (GU, CD o CDN) entro il quarto giorno dalla disputa della gara; se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile, con le modalità dell'art. 9.4.

Reclami su eventuali posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante.

Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui all'art. 9.4 e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato alla Società contro interessata.

Al reclamo vanno acclusi la tassa-reclamo (di 50 euro), o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.

Modalità per l'invio del reclamo

Per l'invio del reclamo all'organo di giustizia sportiva e alla società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:

- consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della società destinatari;
- raccomandata.
- fax: la documentazione cartacea va inviata via fax; per quanto riguarda l'invio alla controparte va esibita la ricevuta del fax corrispondente al numero indicato da quella Società al Comitato;
- e-mail: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato e per quanto attiene la sottoscrizione la stessa si ritiene valida se l'invio è avvenuto all'email notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione. Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.
- La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato
-

- Termini per la definizione dei reclami

L'organo di primo grado (GU, CD, CDN) deve pronunciarsi su ogni reclamo entro il termine di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitato a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il GU, la CD o la CDN, dispone la rinnovazione stabilendo un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.

Art. 9.8 – Istanza di revisione

In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dagli organi di prima istanza per l'attività locale e regionale (GU o CD) è ammessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi rispettivamente alla Commissione Giudicante del Comitato e alla Commissione Giudicante Regionale.

L'istanza di revisione non è ammessa per le sanzioni dell'ammonizione, delle squalifiche sospese condizionalmente e per quella la cui durata effettiva sia di una sola giornata o inferiore a 7 giorni, e per le ammende il cui importo sia pari a quello minimo previsto annualmente dal coordinamento tecnico nazionale.

L'istanza di revisione va presentata entro 3 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione di cui si chiede la revisione. Se il terzo giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.

Qualora si riferisca al risultato di una gara copia della stessa va inviata alla controparte e tale invio va dimostrato alla CGC o alla GRG.

L'istanza di revisione riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società, va presentata dalla Società stessa e sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità all'art. 9.4; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata e sottoscritta indifferente dal tesserato interessato o dalla società di appartenenza.

Per l'invio dell'istanza di revisione alla CGC o alla CGR e alla società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:

- consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della società destinatari;
- raccomandata.
- fax: la documentazione cartacea va inviata via fax; per quanto riguarda l'invio alla controparte va esibita la ricevuta del fax corrispondente al numero indicato da quella Società al Comitato;
- e-mail: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato e per quanto attiene la sottoscrizione la stessa si ritiene valida se l'invio è avvenuto all'email notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione. Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.

All'istanza di revisione vanno acclusi la tassa-reclamo (di 60 euro), o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio dell'istanza alla controparte.

Art. 9.9 – Appelli di seconda istanza

Avverso le deliberazioni delle CGC, delle CGR e della CDN è ammesso appello di seconda istanza da presentarsi alla competente CGR, per quanto riguarda l'attività locale, e alla CGN per quanto riguarda l'attività regionale e nazionale.

L'appello di seconda istanza non è ammesso per le squalifiche di durata inferiore a 3 giornate o a 15 giorni e per le ammende il cui importo sia pari al doppio di quello minimo previsto annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

L'appello di seconda istanza va presentato alla CGR o alla CGN entro 4 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della deliberazione che si intende impugnare.

Lo stesso va notificato all'organo di giustizia sportiva che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare e, qualora si riferisca al risultato di una gara, anche alla società contro interessata.

L'appello riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società va presentato dalla Società stessa e sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità all'art. 9.4; quello riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentato e sottoscritto indifferentemente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza.

All'appello vanno acclusi la tassa-reclamo (di 100 euro), o la ricevuta del suo versamento, e la documentazione comprovante l'invio all'Organo di prima istanza e, se previsto, alla controparte.

Per l'invio dell'appello alla CGR o alla CGN, all'organo di prima istanza e alla società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:

- consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della società destinatari;
- raccomandata.
- fax: la documentazione cartacea va inviata via fax; per quanto riguarda l'invio alla controparte va esibita la ricevuta del fax corrispondente al numero indicato da quella Società al Comitato;
- e-mail: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato e per quanto attiene la sottoscrizione la stessa si ritiene valida se l'invio è avvenuto all'email notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione. Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.

Ricevuta la copia dell'appello l'organo di prima istanza che ha emesso la deliberazione impugnata invia subito all'organo di seconda istanza tutta la documentazione relativa al procedimento oggetto di ricorso.

Art. 9.10– Ricorsi di legittimità

I ricorsi relativi alla legittimità, in ultima istanza, vanno presentati alla CNGS entro 10 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della deliberazione che si intende impugnare.

I ricorsi possono essere presentati dalle società e dai tesserati che risultano interessati alla vicenda, anche se gli stessi si riferiscono a gara alle quali non hanno preso parte e il cui risultato, però, influisce sulla loro posizione di classifica. I ricorsi vanno anche notificati all'organo che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare e, se riguardano il risultato di una gara o la compilazione della classifica, alle Società contro interessate. Agli stessi vanno acclusi la tassa prevista (di 150,00 euro) e la documentazione relativa all'invio al competente Organo di giustizia sportiva e alle società contro interessate.

Per l'invio del ricorso alla CNGS, al competente organo di giustizia sportiva e alle società contro interessate si può utilizzare una delle seguenti modalità sopra riportate.

ART 10- Tutela sanitaria

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.2.1982 (G.U. 5.3.1982 n° 63) tutte le Società devono sottoporre a visita medica gli atleti e a conservare agli atti la documentazione relativa.

Il CSI aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative atte a tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

ART 11- Giustizia sportiva

La Giustizia sportiva sarà amministrata dagli Organi e con le modalità previsti dal Regolamento nazionale per la Giustizia sportiva (vedi allegato Giustizia – *“Sport in Regola Edizione 2022”* (aggiornata nel mese di ottobre 2023) scaricabile dal sito del CSI Nazionale www.csi-net.it.

PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO E AD INTEGRAZIONE DELLO STESSO, VIGONO LO STATUTO E I REGOLAMENTI DEL CSI.

IL CSI DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI O INFORTUNI CAUSATI PRIMA, DURANTE E DOPO LE GARE, AGLI ATLETI, A COSE E A TERZI, SALVO QUANTO PREVISTO DALLA PARTE ASSICURATIVA DELLA TESSERA CSI. LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO IMPLICA LA TOTALE ACCETTAZIONE DI QUESTO REGOLAMENTO.